



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 gennaio 2024:

LEGGE 24 gennaio 2024 n.10

NORME A TUTELA DEI SOGGETTI AFFETTI DA FIBROMIALGIA

Art. 1

(Finalità)

1. La Repubblica di San Marino promuove la diagnosi precoce della fibromialgia e garantisce adeguata tutela sanitaria ai soggetti che ne sono affetti, attraverso gli interventi di cui alla presente legge.
2. La Repubblica di San Marino promuove, altresì, la conoscenza della fibromialgia attraverso un continuo aggiornamento in merito a studi clinici, a ricerche scientifiche e nuove opportunità di cura; riconosce, inoltre, l'associazionismo specifico e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da tale malattia come componente essenziale del sistema di tutela di cui alla presente legge.

Art. 2

(Riconoscimento della fibromialgia come malattia)

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la fibromialgia è riconosciuta come malattia caratterizzata da dolore cronico diffuso associato a stress emotivo, disagio con limitazioni somatiche e psicologiche.

Art. 3

(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia)

1. È dato mandato al Comitato Esecutivo dell'Istituto di Sicurezza Sociale (di seguito CE ISS) di individuare il percorso diagnostico terapeutico volto alla presa in carico multidisciplinare della cura dei pazienti affetti da fibromialgia, prevedendo trattamenti farmacologici e non farmacologici ritenuti idonei secondo gli standard internazionali.
2. Il CE ISS individua tutte le figure professionali coinvolte nella diagnosi e nella cura della fibromialgia in grado di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare del paziente.
3. La spesa farmacologica è garantita agli assistiti ISS secondo quanto previsto dal prontuario farmacologico; eventuali approcci extra farmacologici indicati dalle figure professionali di cui al comma 2 sono a carico del paziente per la parte eccedente l'ammontare annualmente definito dal

Comitato Esecutivo dell'ISS, i cui oneri trovano imputazione su apposito capitolo di spesa del Bilancio ISS, da istituirsi con legge di bilancio; nelle more dell'istituzione del capitolo la spesa trova imputazione sul capitolo 690 "spese varie e impreviste" del Bilancio ISS.

4. Ai fini statistici e gestionali è registrata apposita evidenza nella cartella sanitaria, visibile nel fascicolo sanitario elettronico del paziente, a cura dei medici curanti e specialisti.

Art. 4

(Formazione del personale medico e di assistenza)

1. L'ISS predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della predetta patologia.

Art. 5

(Studi e ricerche sulla fibromialgia)

1. L'ISS promuove la diffusione della conoscenza in merito agli studi e ricerche sulla fibromialgia, l'utilizzo nella pratica clinica di criteri diagnostici aggiornati e validati capaci di individuare precocemente la malattia, in particolare le forme più gravi e invalidanti.

2. L'ISS pubblica ogni anno sul proprio sito internet una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce della malattia e delle problematiche ad essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza.

Art. 6

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

1. L'ISS, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 4, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

3. Le campagne di cui al comma 1 possono essere realizzate in collaborazione con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i soggetti affetti da fibromialgia e con gli organismi istituzionali.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 gennaio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Massimo Andrea Ugolini